

In Milano, il 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE
- la C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO
- l'APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA
- la C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI
- la CNA di MILANO
- la CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA
- l'UNIAPAM CASA ARTIGIANI
- la CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

considerato

- che le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori hanno presentato le piattaforme per i rinnovi dei rispettivi c.c.p.l. alle controparti di natura industriale e artigiana;
- il perdurare della situazione di crisi del mercato di riferimento delle imprese edili, sia nell'ambito dei lavori pubblici che a committenza privata, pur in presenza di timidi segnali di ripresa, in particolare per il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che tuttavia non consentono di ritenere consolidata detta ripresa;

l'importanza della contrattazione territoriale quale strumento per imprese e lavoratori per fronteggiare la crisi e adeguarsi alle dinamiche economiche e produttive locali, individuando delle leve per la crescita e lo sviluppo del settore;

- la necessità di rendere maggiormente omogenea, anche attraverso momenti negoziali condivisi, la normativa provinciale che disciplina l'attività delle imprese operanti nel territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, indipendentemente dai contratti collettivi territoriali integrativi applicati, rispettivamente per i settori edile industriale ed edile artigiano, comunque indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, anche in considerazione della stretta connessione operativa tra le imprese di entrambi i sistemi;
- che il sistema bilaterale di settore, basato sui principi di mutualità e assistenza, ha dimostrato, in linea con le previsioni e aspettative delle Parti Sociali, un concreto sostegno a lavoratori ed imprese nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, anche attraverso la capacità di adattamento della relativa struttura alle trasformazioni intervenute nel settore delle costruzioni;

- che la "denuncia di cantiere" costituisce lo strumento operativo per dare evidenza della presenza di imprese e lavoratori sul territorio;
- che l'utilizzo delle tecnologie informatiche odierne applicate al cantiere rappresenta un'importante modalità per la riconciliazione delle ore di lavoro svolte in cantiere e quelle denunciate in Cassa Edile, nella logica della semplificazione degli adempimenti per le imprese e dell'evoluzione delle modalità di attuazione della sicurezza sul lavoro;
- che l'implementazione dell'utilizzo di strumenti informatici come "edilizia in chiaro" costituisce un'indispensabile linea di azione per consentire, da un lato, l'inclusione delle imprese nell'alveo contrattuale e bilaterale, offrendo loro i servizi che il sistema mette a disposizione, e, dall'altro lato, il recupero di massa salari, per promuovere una leale concorrenza tra le imprese e per garantire i diritti contrattuali ai lavoratori;
- la volontà delle Parti di collaborare per conseguire da parte degli Enti e delle Istituzioni maggior attenzione alle istanze del mondo edile e realizzare un'alleanza tra le parti rappresentative del settore, creando un valore aggiunto per tutto il sistema economico legato all'edilizia;
- che la sottoscrizione di Patti di legalità da parte di tutti i rappresentanti del settore, anche in ambito prefettizio, costituisce elemento fondamentale per consentire al settore di operare nella legalità e nella trasparenza evitando il *dumping* contrattuale, che penalizza le imprese regolari;
- l'opportunità di valorizzare l'azione degli Enti bilaterali costituiti e/o cogestiti dalle Parti in epigrafe nonché la corretta applicazione del contratto collettivo promanante dalle Parti sociali comparativamente più rappresentative a tutela della corretta concorrenza sul mercato;
- che il cantiere deve essere riconosciuto come ambiente di lavoro unico, mobile ed in continua evoluzione, e quindi risulta non più rinviabile l'istituzione presso la Cassa Edile dell'anagrafe di cantiere per tutti i soggetti che vi accedono (imprese e loro dipendenti e lavoratori autonomi);

considerato altresì che

- l'andamento della massa salari registrato in Cassa Edile non presenta dati in consolidata controtendenza rispetto alla rilevante flessione riscontrata negli ultimi anni, e, quindi, impegna le Parti Sociali ad adottare un principio di effettiva sostenibilità nella gestione della Cassa Edile stessa, in continuità con il piano industriale, al fine di promuovere con determinazione tutti i vantaggi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale e provinciale;
- nell'ambito della trattativa contrattuale, le Parti condividono che le prestazioni a favore dei lavoratori e i meccanismi incentivanti e/o le forme di premialità a favore delle imprese virtuose e/o meritevoli sono elementi inscindibili e utili al fine del rilancio del contratto edile;
- è necessario dare attuazione ai rispettivi c.c.n.l. del 24 gennaio 2014 e del 1° luglio 2014 e ai relativi Protocolli sugli Organismi bilaterali di cui ai c.c.n.l. citati, allo scopo di massimizzare la loro efficienza e sostenibilità economica, salvaguardandone le finalità contrattuali nella loro integrale applicazione;
- si ritiene fondamentale realizzare un equilibrio tra i costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della Cassa Edile, nel rispetto della volontà comune di ripartire il contributo istituzionale in tre parti uguali, suddiviso tra prestazioni per i lavoratori, prestazioni per le imprese e risorse finalizzate alla gestione dell'Ente nel suo complesso;
- le Parti Sociali intendono disciplinare gli aspetti economici relativi al periodo intercorso tra l'ultimo rinnovo (ovvero proroga) dei rispettivi contratti provinciali di lavoro e l'entrata in vigore dei nuovi c.c.p.l.;

visti

- il c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d'accordo 1° luglio 2014 ed in particolare gli articoli 12, 36 e 38;

- il c.c.n.l. 23 luglio 2008 così, come modificato dal verbale di accordo 24 gennaio 2014 ed in particolare gli articoli 15, 42 e 43;
- le premesse dei predetti c.c.n.l. relative ai livelli di contrattazione ed all'ambito di applicazione;

richiamati

- il Piano Industriale della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 11 ottobre 2016 per il periodo 2015/2018;
- la fusione per incorporazione del CPT in ESEM, con conseguente cambio di denominazione in ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza e relativa modifica dello Statuto, come da atto notarile del 27 marzo 2017, i cui effetti civilistici hanno decorrenza a partire dal 26 aprile 2017;
- l'accordo provinciale 16 giugno 2017 "Rilancio ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza";
- l'accordo provinciale 3 novembre 2017 "Modifiche agli accordi 9 febbraio 2015 e 26 ottobre 2016 su "Premio di fedeltà" e "APE";

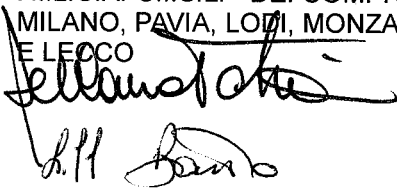
convengono,

fatti salvi i principi condivisi sopra richiamati e al fine di darvi completa attuazione, di procedere distintamente alla stipula dei rispettivi c.c.p.l..

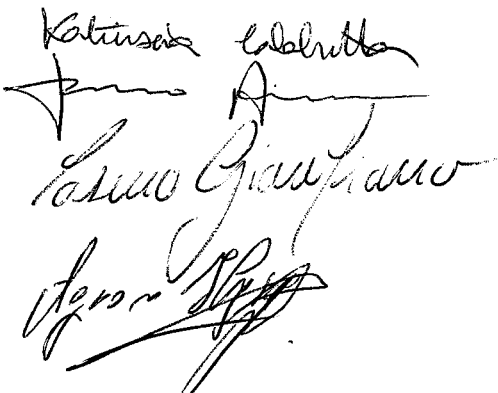
FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO



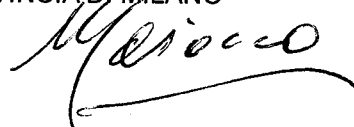
FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA



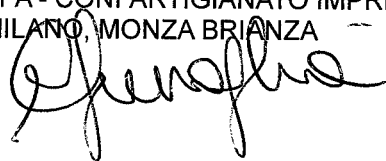
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE



C.L.A.A.I. - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO



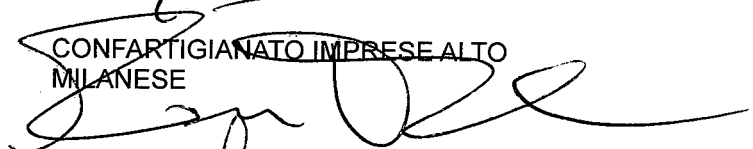
APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA



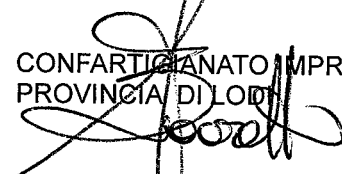
C.L.A.A.I. - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI



CNA di MILANO



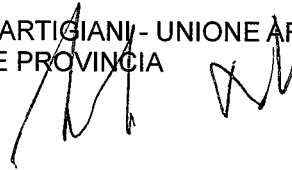
CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA



UNIAPAM CASA ARTIGIANI



CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI
LODI E PROVINCIA



VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

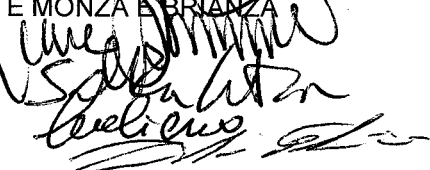
convengono,

fatti salvi i principi condivisi richiamati in premessa e al fine di darvi completa attuazione, di procedere alla stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

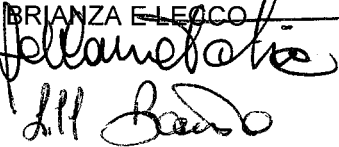
Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente c.c.p.l., anche all'esito di proroghe, e l'entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, fermo quanto già riconosciuto e superata ogni diversa previsione.

I seguenti articoli sostituiscono quelli previgenti di pari numerazione di cui al c.c.p.l. 22 dicembre 2011 per gli operai e di cui all'accordo collettivo 22 dicembre 2011 per gli impiegati, fermo il resto.

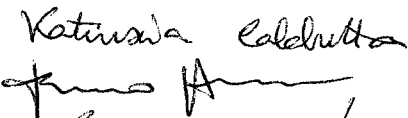
FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA
E MONZA E BRIANZA



FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E
BRIANZA E LECCO



FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA



ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE



C.c.p.l. parte operai

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale di accordo 1° luglio 2014, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato, con decorrenza 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019, come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quarto indicatore, il numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parti individuano nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

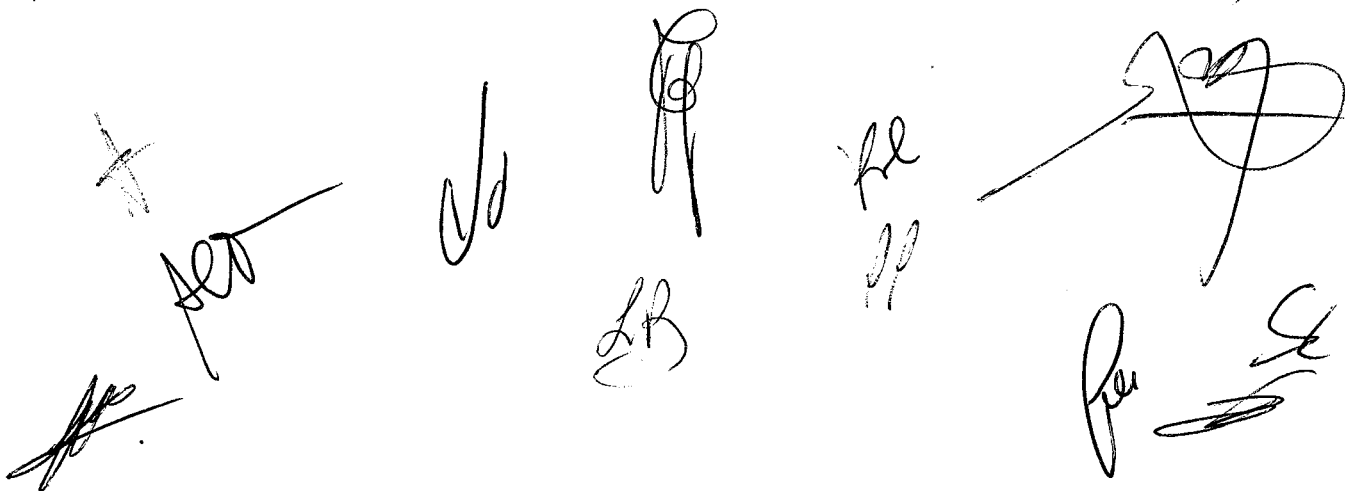
Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 25%;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza: 25%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti che dovrà essere sottoscritto entro il 1° marzo dell'anno successivo al periodo annuale di riferimento. Quanto precede dovrà avvenire sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. 1° luglio 2014 e dal presente c.c.p.l..

Anche qualora l'EVR fosse riconosciuto a livello territoriale, l'erogazione da parte delle imprese avverrà a consuntivo, subordinatamente al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 38 del c.c.n.l. 1° luglio 2014.

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely representing the parties involved in the agreement. The signatures are scattered across the bottom of the page, with some appearing as initials and others as more complete names or marks.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 4

Indennità trasporti

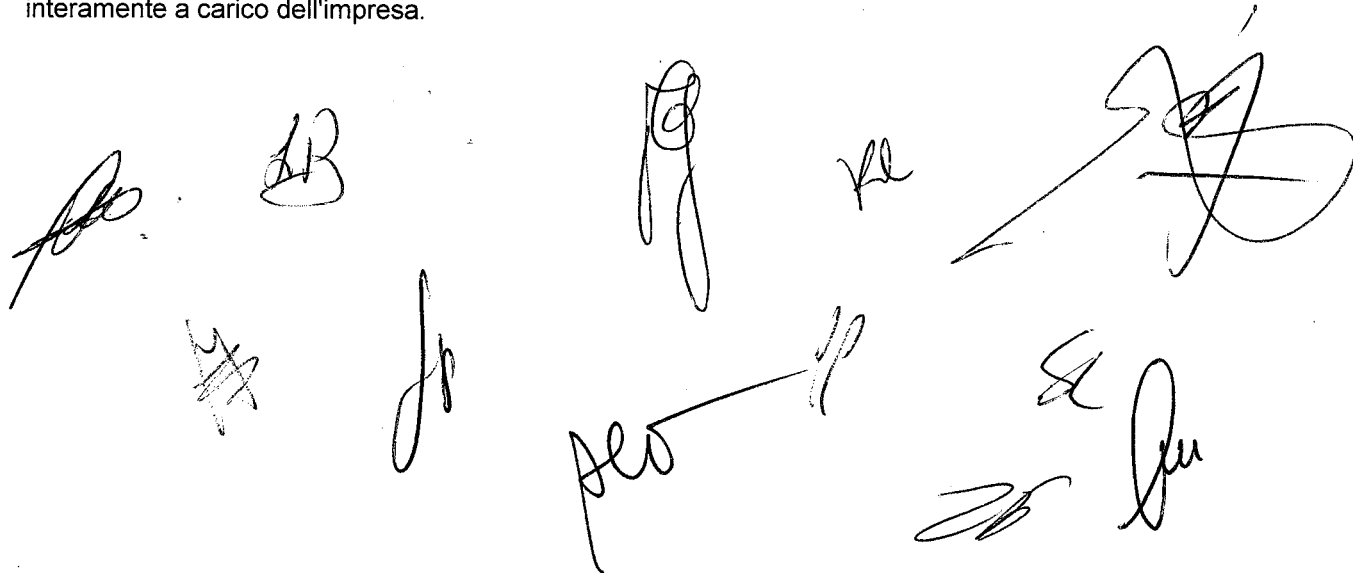
A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata ad **euro 4,26 giornalieri**.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being more elaborate and others being simple initials. There are approximately 10-12 distinct marks, including what appear to be full names and initials.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 6

Mensa

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di **euro 15,41 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° gennaio 2018.**

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'**indennità sostitutiva pari ad euro 9,06 giornalieri** a decorrere **dal 1° gennaio 2018**. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.

- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, located on the left side of the page.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 16

Cassa Edile

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza risultano così determinate:

IMPRESE DEL GRUPPO A)

	impresa	operaio	totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	3,500%	-----	3,500%
- Fondo MIPI	0,100%	-----	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	-----	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	-----	(*) 0,180%
- Fondo lavori usuranti e pesanti	0,100%	-----	0,100%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	(**) 1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	(**) 0,444%
- Previdenze sociali	2,083%	0,417%	2,500%
Totali	8,076%	1,380%	9,456%

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa.

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

IMPRESE DEL GRUPPO B)

Imprese con **1.800 o più ore** mediamente accantonate nell'anno di bilancio precedente, **iscritte** alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza **da almeno 60 mesi** e che **abbiano** sempre **provveduto con regolarità** a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto

	impresa	operaio	totale
- Anzianità professionale edile ordinaria	2,750%	-----	2,750%
- Fondo MIPI	0,100%	-----	0,100%
- Fondo per la formazione dei giovani imprenditori edili industriali	0,150%	-----	0,150%
- Istruzione professionale	1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza (*)	0,180%	-----	(*) 0,180%
- Fondo lavori usuranti e pesanti	0,100%	-----	0,100%
- Quota territoriale adesione contrattuale	0,741%	0,741%	(**) 1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale	0,222%	0,222%	(**) 0,444%
- Previdenze sociali	2,083%	0,417%	2,500%
Totali	7,326%	1,380%	8,706%

(*) con un massimale di versamento pari a € 1.500,00 annui per impresa.

(**) le percentuali indicate sono ricavate maggiorando del 18,50% e del 4,95% le aliquote dello 0,60% e dello 0,18%.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente. Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza sentite le parti stesse.

C.c.p.l. parte operai

Articolo 23

Disposizioni di rinvio

Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali. Le disposizioni del precedente contratto provinciale 22 dicembre 2011 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.

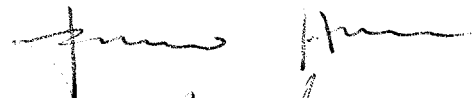
Articolo 24

Decorrenza e durata

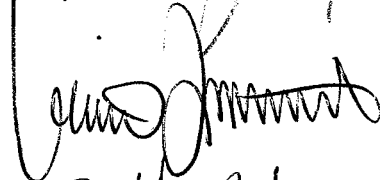
Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il **1° gennaio 2018** ed avrà validità fino al **31 dicembre 2019**.



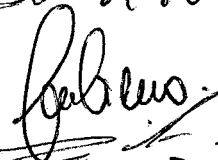
Rita Maria Calabretta



Laura Giannone



Silvia Weber



Felice

11/11/2017

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visto

il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d'accordo 1° luglio 2014 ed in particolare gli articoli 46 e 48;

in correlazione

con i miglioramenti riconosciuti agli operai con il contratto collettivo provinciale sottoscritto in data odierna tra le stesse Parti contraenti,

condivisi

i principi e gli intenti di cui alla premessa del contratto collettivo provinciale per gli operai, in quanto compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro impiegatizio,

stipulano

il presente accordo collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente c.c.p.l., anche all'esito di proroghe, e l'entrata in vigore della nuova contrattazione provinciale non è prevista alcuna erogazione economica aggiuntiva, fermo quanto già riconosciuto e superata ogni diversa previsione.

I seguenti articoli sostituiscono quelli previgenti di pari numerazione di cui all'accordo collettivo 22 dicembre 2011 per gli impiegati, fermo il resto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA
E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E
BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPRESORI DI MILANO, LODI,
MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

Katiuscia Casella
[Signature]
Luca Grandi
[Signature]

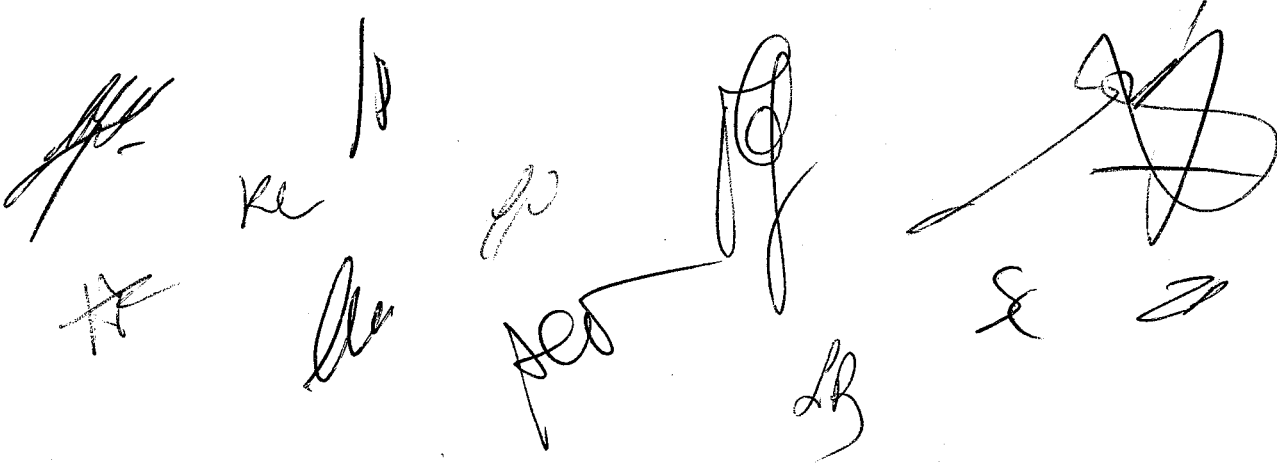
C.c.p.l. parte impiegati

Articolo 3

Elemento variabile della retribuzione - EVR

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai.

Si conferma che, per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

The block contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'M.', a signature 'Re', a signature 'Aa', a signature 'per' with a line extending to a signature 'PQ', a signature 'LB', a signature 'S', and a signature 'Z'.

c.c.p.l. parte impiegati

Articolo 4

Mensa

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita **in euro 145,61** mensili.

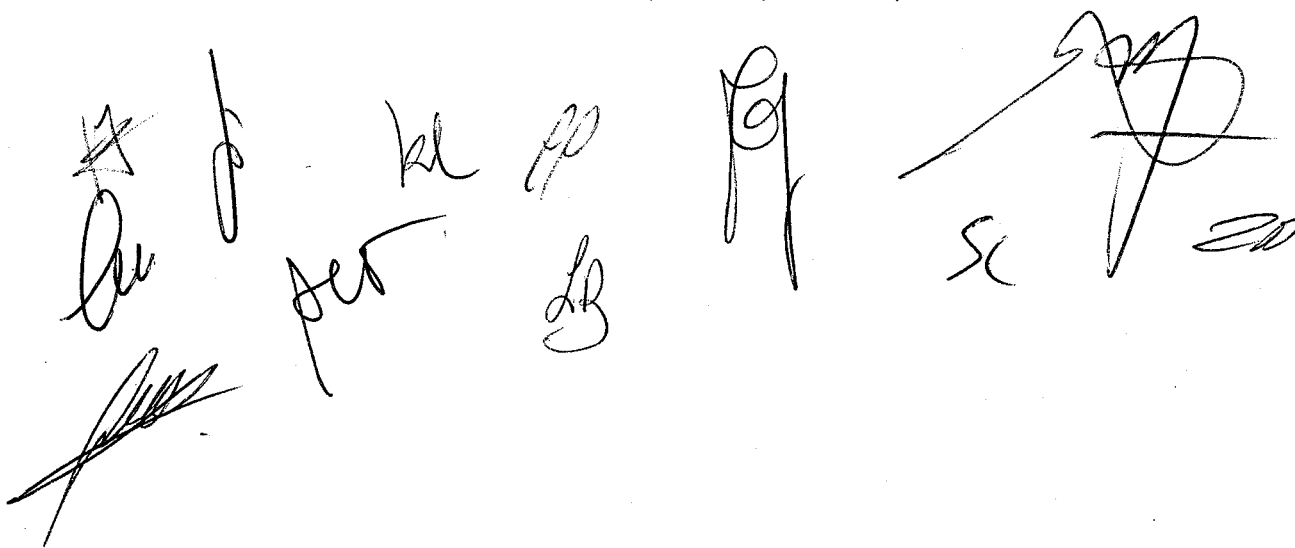
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 44 del c.c.n.l. vigente, per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa, ai soli fini fiscali e contributivi, si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Lu', a signature that appears to be 'per', a signature that appears to be 'KL', a signature that appears to be 'LB', a signature that appears to be 'PQ', a signature that appears to be 'SC', and a signature that appears to be 'ED'.

c.c.p.l. parte impiegati

Articolo 5

Indennità trasporti

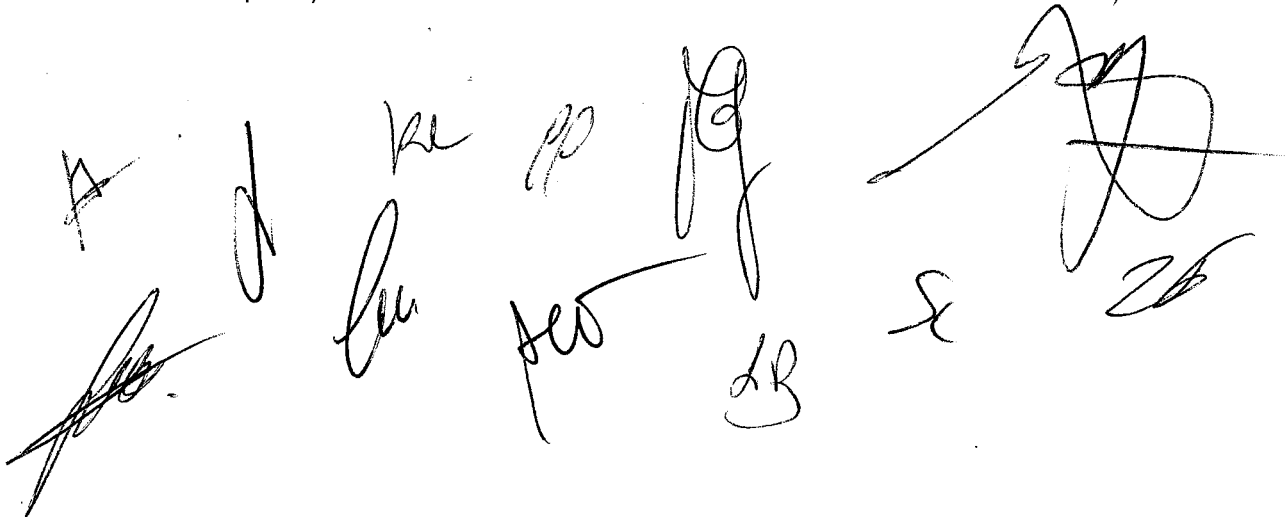
A decorrere dal 1° **gennaio 2018**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata ad **euro 81,56 mensili**.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell'indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 81,56 diviso 173 per 8).

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'lu', a signature that appears to be 'peo', a signature that appears to be 'LB', a signature that appears to be 'S', and a large, complex signature on the right side.

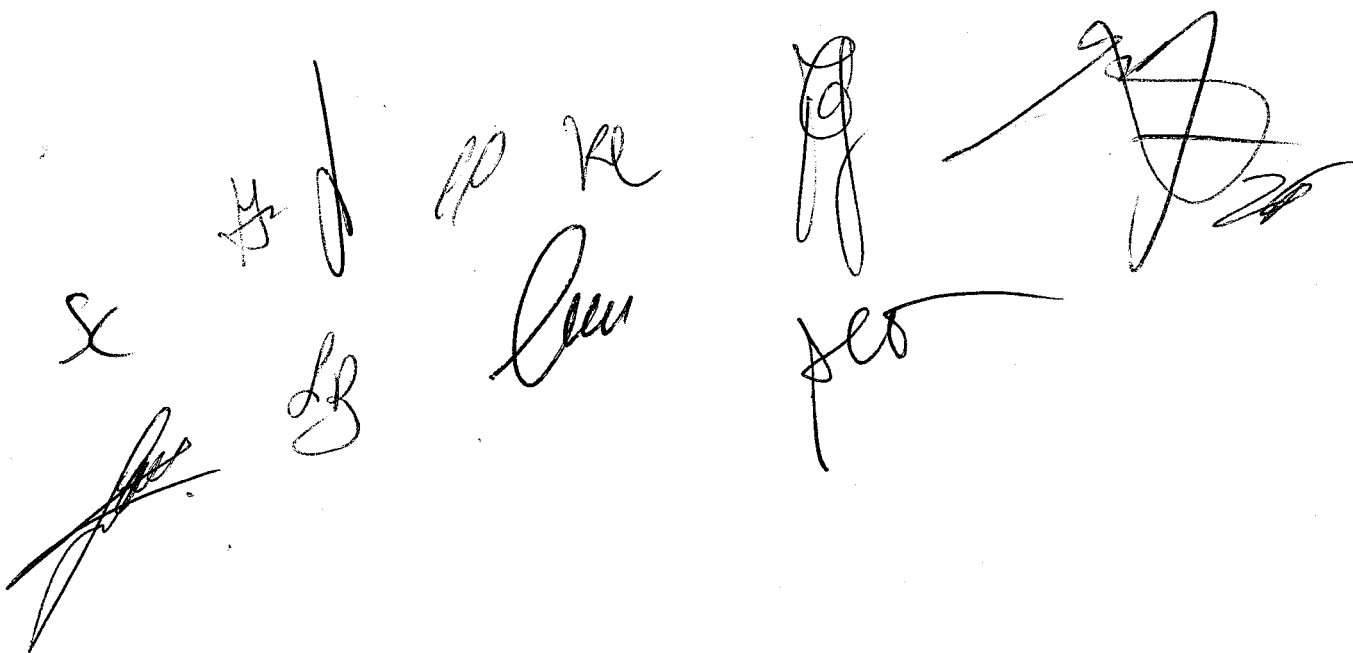
c.c.p.l. parte impiegati

Articolo 8

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente accordo entra in vigore il **1° gennaio 2018** ed avrà validità fino al **31 dicembre 2019**.

Le disposizioni del precedente accordo provinciale 22 dicembre 2011 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.



A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, flowing cursive. Some appear to be initials like 'SC', 'LB', 'PP', 'RE', 'per', while others are more elaborate, possibly representing full names or official titles. The signatures are not organized into a formal list or table.

VERBALE DI ACCORDO
(EVR)

In Milano, addì 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premessi che

- ♦ in data 19 dicembre 2017 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d'accordo 1° luglio 2014;
- ♦ l'articolo 3 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2019, prevedendo che *"il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti che dovrà essere sottoscritto entro il 1° marzo dell'anno successivo al periodo annuale di riferimento. Quanto precede dovrà avvenire sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. 1° luglio 2014 e dal presente c.c.p.l."*;
- ♦ in data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per gli anni 2015, 2016 e 2017, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. per gli anni 2015, 2016 e 2017, gli esiti della verifica dell'andamento a livello territoriale dei parametri individuati, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi, come risulta dai prospetti di calcolo allegati al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per tali anni l'EVR non verrà erogato;
2. per gli anni 2018 e 2019, il quarto indicatore individuato dall'articolo 3 del contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 19 aprile 2010, come modificato dal verbale d'accordo 1° luglio 2014, corrispondente al numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, potrà essere considerato positivo in sede di verifica annuale solo nel caso in cui il suo eventuale incremento non sia inferiore al 20%, relativamente ai due trienni di riferimento posti a confronto.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE

TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E
MONZA E BRIANZA

DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI,
MONZA E BRIANZA E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO,
LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA

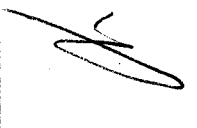
Katiuscia Lablutta

Franco
Giampaolo
Pierino

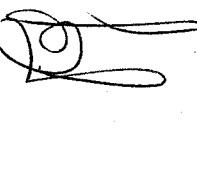
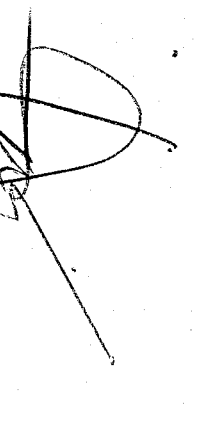
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA INDUSTRIA

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2017		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	2016/15/14 con 2015/14/13	132.930 < 140.267	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	2016/15/14 con 2015/14/13	1.263.673.388 < 1.312.245.819	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	25%	2016/15/14 con 2015/14/13	155.700.766 < 166.157.778	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	25%	2016/15/14 con 2015/14/13	21.817 < 22.752	Negativo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2017: nessuna				



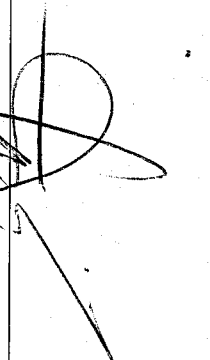




ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA INDUSTRIA

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2016		Rilevazione del parametro
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	2015/14/13 con 2014/13/12	140.267 < 149.744	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	2015/14/13 con 2014/13/12	1.312.245.819 < 1.388.971.070	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	25%	2015/14/13 con 2014/13/12	166.157.778 < 180.078.957	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	25%	2015/14/13 con 2014/13/12	22.752 < 24.403	Negativo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2016: nessuna				



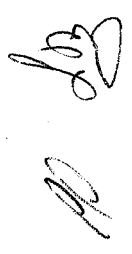
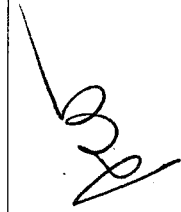


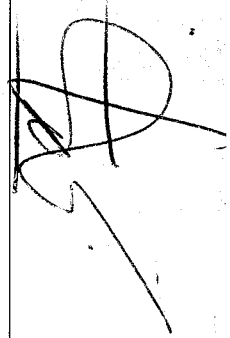





ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA INDUSTRIA

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2015		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%	2014/13/12 con 2013/12/11	149.744 < 161.158	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%	2014/13/12 con 2013/12/11	1.388.971.070 < 1.489.685.493	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	25%	2014/13/12 con 2013/12/11	180.078.957 < 198.153.460	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	25%	2014/13/12 con 2013/12/11	24.403 < 26.450	Negativo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2015: nessuna				



VERBALE DI ACCORDO
(Contributo "Fondo per la sicurezza")

In Milano, 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -;

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- gli articoli 36 e 38 del c.c.n.l. 19 aprile 2010;
- l'allegato IV al Verbale di accordo 1° luglio 2014, per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010;
- l'articolo 16 del contratto collettivo provinciale di lavoro 22 dicembre 2011 per gli operai, integrativo del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010;

preso atto

- delle intese intervenute tra le Parti nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 22 dicembre 2011 per gli operai, integrativo del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010;

convengono quanto segue.

Con decorrenza 1° gennaio 2018, l'aliquota contributiva "Fondo per la sicurezza", dovuta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da parte di tutte le imprese iscritte, è pari allo 0,180%.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E
MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
- ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA
E LECCO

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED
AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI
COMPRESORI DI MILANO, LODI, MONZA
E BRIANZA E TICINO OLONA

Rotunsaia Calabretta

Im H

Larino Gianfranco

Agood Gysse

VERBALE DI ACCORDO

("Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l'innovazione")

In Milano, il 19 dicembre 2017,

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

preso atto

- del rinnovo del contratto collettivo per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sottoscritto in data 19 dicembre 2017;
- dell'Accordo 19 dicembre 2017 tra Assimpredil Ance e OO.SS. territoriali, che ha fissato in modo strutturale, nella misura dello 0,180%, il contributo per il finanziamento del "Fondo per la sicurezza",

concordano

le seguenti premialità a favore delle imprese.

PREMIALITA' PER LA SICUREZZA

E' riconosciuta una forma di premialità a carico del "Fondo per la sicurezza", erogata dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, alle imprese ivi iscritte da almeno due anni al momento della domanda ed in regola con i relativi versamenti, fino ad un tetto annuo complessivo di **€ 150.000,00**.

Tale premialità, riferita agli anni 2018 e 2019, competerà sulla base dei seguenti requisiti di accesso, alternativi tra loro:

- assenza di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, occorsi nei due anni civili precedenti a quello di richiesta (2016 e 2017 per 2018; 2017 e 2018 per 2019), come risultante dalle denunce mensili alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- avere ottenuto lo sconto INAIL OT24 nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- asseverazione di cui all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008, ottenuta o rinnovata da ESEM-CPT Ente unificato formazione e sicurezza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

La misura della premialità, che verrà erogata attraverso il riconoscimento di uno sconto contributivo per le imprese aventi titolo, verrà parametrata alla media annua (arrotondata all'unità inferiore) degli operai/apprendisti operai in forza nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.

Lo sconto contributivo non potrà superare l'importo di:

- € 400,00 per le imprese fino a 10;
- € 500,00 per le imprese da 11 e fino a 20;
- € 600,00 per le imprese da 21 in poi.

La domanda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile dell'anno per il quale compete la premialità (2018 e/o 2019).

Le istanze saranno verificate dalla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza entro il mese di maggio dell'anno per il quale compete la premialità ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziare, secondo il criterio cronologico di ricezione della domanda. Lo sconto contributivo spettante verrà riconosciuto alle imprese sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all'accoglimento, fino a raggiungimento degli importi massimi di cui sopra.

Gli esiti della gestione della premialità saranno comunicati ad A.S.L.E.- R.L.S.T., che potrà effettuare verifiche a campione e, qualora rilevi palesi criticità, previa eventuale richiesta motivata di acquisizione della relativa documentazione dalla Cassa Edile, potrà proporre alla Cassa Edile medesima la revoca della premialità. La Cassa Edile, se riterrà fondata la proposta, segnalerà all'impresa interessata la richiesta di revoca e l'impresa potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame all'Ente Unico ESEM-CPT al fine di un'ulteriore valutazione. Qualora venga accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della premialità, la Cassa Edile procederà al recupero della premialità.

Eventuali residui delle risorse complessivamente disponibili per il 2018 derivanti dalla gestione della premialità afferente al primo anno di fruizione verranno destinati ad incrementare l'importo complessivo previsto per l'anno 2019, fermo restando che la singola impresa, anche se in possesso di più di un requisito di accesso, potrà fruire della premialità in parola per una sola volta e per una sola annualità.

In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno, l'impresa avente titolo potrà riproporla nell'anno successivo.

Le parti effettueranno periodicamente una verifica per valutare l'andamento dell'erogazione ai fini di elevare il tetto massimo anzidetto, ferma restando l'esigenza del mantenimento dell'autonomia finanziaria di A.S.L.E.-R.L.S.T..

PREMIALITA' PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

Per gli anni 2018 e 2019, è riconosciuta dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, con risorse appositamente individuate, in coerenza con la sua destinazione, dagli Organi preposti entro il 15 febbraio 2018, una forma di premialità per le imprese ivi iscritte da almeno due anni al momento della domanda ed in regola con i relativi versamenti, fino ad un tetto annuo complessivo di € 500.000,00.

Tale premialità competerà sulla base dei seguenti requisiti di accesso, alternativi tra loro:

- a) incremento annuale non inferiore al 10% del numero delle ore complessivamente denunciate alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza come ore lavorate rispetto all'anno precedente (2018 rispetto al 2017 e 2019 rispetto al 2018);
- b) mantenimento o incremento del numero di operai/apprendisti operai in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno 2018 o nell'anno 2019, a fronte della riduzione di almeno il 10% del volume di affari IVA (come rilevabile dalla dichiarazione annuale IVA), rispettivamente, negli anni 2017 o 2018 rispetto agli anni 2016 o 2017 (esempio: volume d'affari del 2016 = € 1.000.000,00; volume d'affari del 2017 = € 700.000,00; riduzione = 30%; numero di operai nel 2017 = numero operai nel 2018 ⇒ spetta la premialità);
- c) nel corso del 2018 o del 2019, partecipazione gratuita e certificata da ESEM-CPT Ente unificato formazione e sicurezza da parte dei dipendenti dell'impresa ad un corso non obbligatorio, di durata non inferiore a 20 ore, promosso dallo stesso ESEM-CPT Ente unificato formazione e sicurezza anche in

modalità *on the job*, attinente la materia dell'innovazione e/o digitalizzazione dei processi/materiali/attrezzature di lavoro;

- d) nel corso del 2018 o del 2019, partecipazione - certificata da Assimpredil Ance, ovvero dalle Associazioni datoriali artigiane firmatarie del contratto collettivo territoriale per le Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - dei titolari, soci, datori di lavoro, direttori tecnici dell'impresa, impiegati tecnici e/o amministrativi, a corsi e/o iniziative non obbligatori, per una durata complessiva non inferiore a 24 ore, promossi dalle stesse Associazioni datoriali ed attinenti la materia dell'innovazione di prodotto o di processo, e/o digitalizzazione della progettazione e dei processi produttivi e costruttivi, con particolare riferimento all'utilizzo del B.I.M. o allo sviluppo di nuovi modelli di impresa. Sono utili al raggiungimento del monte ore anzidetto anche le iniziative svolte in collaborazione con gli Ordini professionali.

La misura della premialità di cui alla lettera a) e b), che verrà erogata attraverso il riconoscimento di uno sconto contributivo per le imprese aventi titolo, verrà parametrata alla media annua (arrotondata all'unità inferiore) degli operai/apprendisti operai in forza nell'anno civile precedente a quello di presentazione della domanda.

Lo sconto contributivo non potrà superare l'importo di:

€ 500,00 per le imprese fino a 10;

€ 700,00 per le imprese da 11 e fino a 20;

€ 900,00 per le imprese da 21 in poi.

La misura della premialità di cui alla lettera c) e/o d), che verrà erogata attraverso il riconoscimento di uno sconto contributivo per le imprese aventi titolo, verrà parametrata in rapporto al numero dei partecipanti ai corsi e/o iniziative, fino ad un massimo di 5 persone. Lo sconto contributivo è pari all'importo di **€ 500,00 per ogni partecipante**.

La premialità fruita ai sensi della lettera a) non è cumulabile con quella della lettera b) né con le premialità derivanti dalle lettere c) e d), che, viceversa, sono tra loro compatibili e cumulabili sino al tetto delle 5 persone.

La domanda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica alla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile dell'anno successivo a quello per il quale compete la premialità in parola (2019 per il 2018 e/o 2020 per il 2019).

Le istanze saranno verificate dalla Cassa Edile Milano, Lodi, Monza e Brianza entro il mese di maggio dell'anno per il quale compete la premialità ed accolte sino a concorrenza delle risorse annue stanziare, secondo il criterio cronologico di ricezione della domanda. Lo sconto contributivo spettante verrà riconosciuto alle imprese sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all'accoglimento, fino a raggiungimento degli importi massimi di cui sopra.

Eventuali residui delle risorse complessivamente disponibili per il 2018 derivanti dalla gestione della premialità afferente al primo anno di fruizione verranno destinati ad incrementare l'importo complessivo previsto per l'anno 2019, fermo restando che la singola impresa, anche se in possesso di più di un requisito di accesso, potrà fruire della premialità in parola per una sola volta e per una sola annualità.

In caso di mancato accoglimento della richiesta nel primo anno, l'impresa avente titolo potrà riproporla nell'anno successivo.

I corsi organizzati da ESEM-CPT ai sensi della lettera c) verranno finanziati con un budget annuo non superiore ad euro 10.000,00, a valere sulle risorse annue complessive stanziare per la presente premialità.

Per il finanziamento dei corsi e/o delle iniziative di cui alla lettera d), le Associazioni datoriali ricorreranno primariamente a risorse proprie o pubbliche, fermo restando che, in caso di copertura non sufficiente o totalmente assente, tali corsi potranno essere a pagamento dei partecipanti.

CUMULABILITA' DELLE PREMIALITA'

Fermi restando i criteri di cumulabilità individuati all'interno di ciascuna premialità di cui sopra, è ammesso il cumulo della premialità sicurezza e di quella per lo sviluppo e l'innovazione in capo alla stessa impresa e per il medesimo anno, purché sussistano i requisiti propri di ciascuna delle due tipologie di premialità.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI -
Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE
DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI
MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA -
ASSIMPREDIL ANCE

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI
COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI
COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA
E BRIANZA E TECO

FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL
LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -
DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA E TICINO OLONA

PER ADESIONE:

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MILANO

APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO,
MONZA BRIANZA

C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA

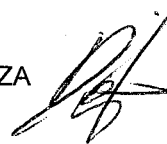
CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE

CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI
LODI

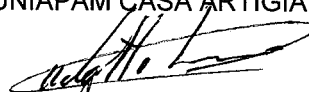
CNA di MILANO



CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA



UNIAPAM CASA ARTIGIANI



CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI
E PROVINCIA



VERBALE DI ACCORDO
(Elezione RLS e relativa premialità)

In Milano, 19 dicembre 2017,

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

visti

- l'Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- l'Accordo provinciale 22 ottobre 2012 sull'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'articolo 87 del c.c.n.l. 19 aprile 2010;

ritenuta

l'opportunità di definire, per gli anni 2018 e 2019, la disciplina per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la premialità per le imprese ove sia eletto secondo le modalità di seguito previste, nonché di confermare le modalità di finanziamento di R.L.S.T.-A.S.L.E.,

si conviene quanto segue.

**MODALITA' PER L'ELEZIONE E ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina e della data di elezione viene effettuata comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali o delle rappresentanze sindacali aziendali al datore di lavoro e da quest'ultimo all'ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano Lodi, Monza e Brianza, per il tramite dell'Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ovvero in casi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nell'ipotesi di elezione diretta dell'RLS da parte dei lavoratori al loro interno, la nomina deve avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

L'elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata per iscritto dall'impresa alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori del settore edile con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.

La data e l'orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell'attività aziendale.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori risultanti dal Libro unico del lavoro, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi e degli associati in partecipazione.

Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività lavorativa nell'azienda o nell'unità produttiva.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance, il nominativo del lavoratore eletto e la data di elezione all'ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza.

Il numero massimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di:

- 1 rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1.000 dipendenti.

Ai fini del presente accordo, per unità produttiva si intende quella che presenta le caratteristiche stabilite dall'articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica tre anni dall'elezione o per la minor durata dell'unità produttiva.

Essi esercitano le attribuzioni di cui all'articolo 50 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., integrato dall'articolo 87 del c.c.n.l. 19 aprile 2010, per le parti inerenti la figura del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Il datore di lavoro è tenuto a consentire all'RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, l'accesso - anche mediante supporto informatico - ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno, nonché al documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ai documenti di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, e 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Tutta la documentazione di cui sopra può essere consultata esclusivamente in azienda.

Ogni RLS ha diritto, per lo svolgimento delle sue funzioni, a permessi retribuiti pari a:

- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

Inoltre, l'RLS ha diritto ad una formazione mediante programmi di durata non inferiore a 32 ore, da effettuarsi presso l'ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza.

Oltre alle comunicazioni previste dal presente accordo, l'impresa è tenuta ad effettuare la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Per tutto quanto non diversamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni degli articoli 47 e 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'articolo 87 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 inerenti il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

Al presente accordo si allegano i fac-simili, concordati tra le parti, della documentazione che le imprese e i lavoratori possono utilizzare per ottemperare alla elezione del RLS nelle imprese sino a 15 dipendenti o in cui non vi siano rappresentanze sindacali aziendali.

PREMIALITA'

Le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e in regola con i versamenti, presso le quali - nel corso del periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019 - sia eletto o designato, anche a seguito di scadenza naturale del precedente incarico, il rappresentante aziendale per la sicurezza nel rispetto delle modalità sopra definite, possono ottenere il riconoscimento di uno sconto contributivo **a carico del "Fondo per la sicurezza"**, istituito presso la medesima Cassa, fino a concorrenza della somma complessiva di € 150.000,00, alle condizioni e nella misura sotto indicate.

Lo sconto contributivo è pari all'importo di € 600,00, per ogni singola impresa, indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati.

Detto sconto compete anche alle imprese che avessero già fruito del contributo *una tantum* previsto dall'accordo provinciale 22 ottobre 2012 ovvero che fruiscono delle premialità previste dall'accordo provinciale 19 dicembre 2017 *"Premialità per la sicurezza, lo sviluppo e l'innovazione"*.

Le imprese aventi diritto potranno ottenere lo sconto contributivo inoltrando **apposita domanda** - redatta secondo il fac-simile n. 1 allegato e integrata dai relativi documenti ivi elencati - all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E., la quale è tenuta ad effettuare la verifica formale della documentazione e ad informare la Cassa Edile e l'impresa interessata dell'esito positivo (nulla-osta) della verifica entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (secondo il fac-simile n. 2 allegato).

Lo sconto, in presenza dei necessari requisiti, verrà riconosciuto alle imprese secondo il criterio cronologico di ricevimento delle richieste da parte dell'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E. e verrà fruito sulla denuncia o sulle denunce mensili successive all'accoglimento, fino a raggiungimento dell'importo di € 600,00 per singola impresa.

Le parti effettueranno una verifica periodica per valutare l'andamento dell'erogazione, ferma restando l'esigenza del mantenimento dell'autonomia finanziaria di A.S.L.E.-R.L.S.T..

La sussistenza delle condizioni per il diritto allo sconto potrà essere accertata dall'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E. mediante verifiche a campione.

In caso di verifica negativa, previa segnalazione scritta da parte dell'Associazione R.L.S.T.-A.S.L.E., l'impresa interessata potrà presentare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della segnalazione, istanza di riesame a ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, al fine di un'ulteriore valutazione.

Qualora venga accertata in via definitiva la non ricorrenza dei presupposti per la richiesta dello sconto contributivo, ovvero nel caso di irregolarità contributiva, la Cassa Edile non procederà al riconoscimento dello sconto o si attiverà per il recupero dello stesso.

FINANZIAMENTO R.L.S.T.-A.S.L.E.

La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza trasferisce all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. i contributi versati dalle imprese al "Fondo per la sicurezza", al netto di ogni eventuale onere posto a carico del "Fondo per la sicurezza" da intese territoriali sottoscritte dalle parti firmatarie del presente accordo e costituenti della medesima Cassa Edile.

Tale trasferimento avviene anticipatamente, entro il quinto giorno di ogni mese, secondo le seguenti modalità.

La Cassa Edile:

- determina la dodicesima parte dell'importo annuo della contribuzione che sarebbe dovuta al "Fondo per la sicurezza" in relazione alla massa salariale preventivata nel bilancio della Cassa Edile per l'anno in corso;
- detrae mensilmente dall'anzidetta quota le somme per eventuali oneri posti a carico del "Fondo per la sicurezza";
- corrisponde ogni mese a R.L.S.T.-A.S.L.E. il 90% dell'importo che risulta dopo aver operato la detrazione prevista al punto precedente;
- opera semestralmente il conguaglio tra le entrate e le uscite del "Fondo per la sicurezza".

In caso di mancata approvazione del conto preventivo annuale dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. trasmesso alle Parti sociali, deve essere data notizia alla Cassa Edile, la quale eroga, fino alla composizione della controversia, importi sufficienti al pagamento delle retribuzioni e dei rimborsi spese agli R.L.S.T. e delle spese correnti dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E., debitamente documentate.

Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto in data 22 ottobre 2012.

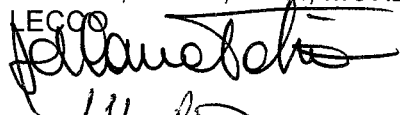
Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED
AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO
TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E
MONZA E BRIANZA

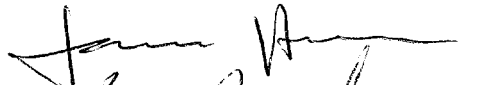
FEDERAZIONE TERRITORIALE

ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E
COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
- ASSIMPREDIL ANCE

LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI -
F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI
MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E
LECCO


F. Meloni

FEDERAZIONE TERRITORIALE
LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI
- F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E
TICINO OLONA


Valter Lodi

Gianni Amadio

Carlo Giannini

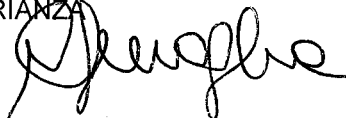
Agostino

PER ADESIONE:

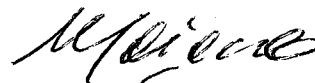
C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MILANO



APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO,
MONZA BRIANZA



C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA



CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI
LODI



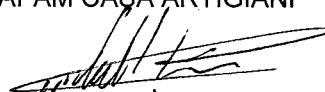
CNA di MILANO



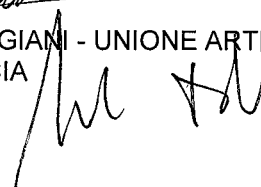
CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA



UNIAPAM CASA ARTIGIANI



CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI LODI
E PROVINCIA



FAC-SIMILE N. 1

(su carta intestata dell'impresa)

Spettabile
Associazione per la sicurezza dei lavoratori
dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.
.....

Oggetto: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Richiesta di riconoscimento dello sconto contributivo per l'elezione/designazione R.L.S. previsto dall'Accordo provinciale 19 dicembre 2017

La scrivente impresa, con sede in,
via, iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza con il codice n.
.....,

chiede

che gli venga riconosciuto lo sconto contributivo per l'elezione/designazione R.L.S. previsto dall'Accordo provinciale 19 dicembre 2017 pari ad € 600,00.

A tal fine, dichiara:

- di occupare n. dipendenti;
- che nell'impresa è stato eletto/designato in data il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, signor
- di aver ottemperato a tutte le condizioni individuate dall'Accordo 19 dicembre 2017 per la sussistenza del diritto a percepire lo sconto in oggetto, come da documentazione allegata;
- di essere in regola con i versamenti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

....., li

Timbro e firma impresa

Documentazione da allegare

1) In caso di elezione di RLS

- copia della convocazione della riunione dedicata all'elezione dell'RLS, con relativa comunicazione per iscritto alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori;
- verbale di elezione;
- certificato di avvenuta formazione rilasciato da ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza ovvero da altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.

2) *In caso di designazione di RLS nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda:*

- copia della comunicazione ricevuta dalle Organizzazioni sindacali territoriali o dalla rappresentanza sindacale aziendale
- certificato di avvenuta formazione rilasciato da ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza ovvero da altro Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni aderente alla Commissione nazionale paritetica CNCPT.

FAC-SIMILE N. 2

(su carta intestata dell'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E.)

Spettabile
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Via San Luca, 6
MILANO MI

Milano,

Spettabile Impresa

.....
.....

Oggetto: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Impresa - Nulla
osta allo sconto contributivo previsto dall'Accordo provinciale 19 dicembre 2017

A seguito di richiesta dell'impresa in data, la
scrivente Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia R.L.S.T.-A.S.L.E. dichiara che

nulla osta

a che codesta spettabile Cassa Edile riconosca all'impresa stessa lo sconto contributivo di €
600,00 in relazione a quanto previsto dall'Accordo in oggetto.

Distinti saluti.

Il responsabile

DOCUMENTI UTILIZZABILI PER L'ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE SINO A 15 DIPENDENTI O IN CUI NON VI SIANO RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

(si ricorda che l'elezione del rappresentante è un diritto dei lavoratori e che il datore di lavoro deve informarne gli stessi)

Fac-simile A

Esempio di comunicato del datore di lavoro ai lavoratori (da esporre) per sollecitare l'elezione del dipendente che assumerà il compito di rappresentare i lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Fac-simile B

Esempio di avviso ai dipendenti per invitarli all'assemblea per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fac-simile C

Esempio di preavviso alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori della riunione per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fac-simile D

Esempio di verbale di elezione da parte dei lavoratori del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fac-simile E

Esempio di scheda di votazione da parte dei lavoratori del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fac-simile F

Esempio di comunicazione ad ESEM - CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza Milano, Lodi, Monza e Brianza, tramite Assimpredil Ance, del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Fac-simile G

Esempio di comunicato del datore di lavoro ai lavoratori (da esporre) per la presa d'atto dell'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Fac-simile H

Esempio di comunicazione da parte dei lavoratori al datore di lavoro di mancata elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

(Su carta intestata)

Fac-simile A

OGGETTO: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Elezione del dipendente che assumerà il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

si evidenzia

a tutto il personale l'opportunità che venga eletto, da parte dei dipendenti, il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

secondo le modalità stabilite dall'accordo provinciale 19 dicembre 2017, che si allega.

Luogo e data

LA DIREZIONE

All. c.s.

(Su carta intestata)

Fac-simile B

A TUTTI I LAVORATORI

ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Si comunica che il giorno alle ore presso
si terrà un'**assemblea dei lavoratori per eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Vista l'importanza dell'argomento, tutti i lavoratori sono invitati a partecipare.

Luogo e data

LA DIREZIONE

(Su carta intestata)

Fac-simile C

Spettabili
Organizzazioni sindacali dei lavoratori edili
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

OGGETTO: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Accordo provinciale 19 dicembre 2017 - Preavviso alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori della riunione per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

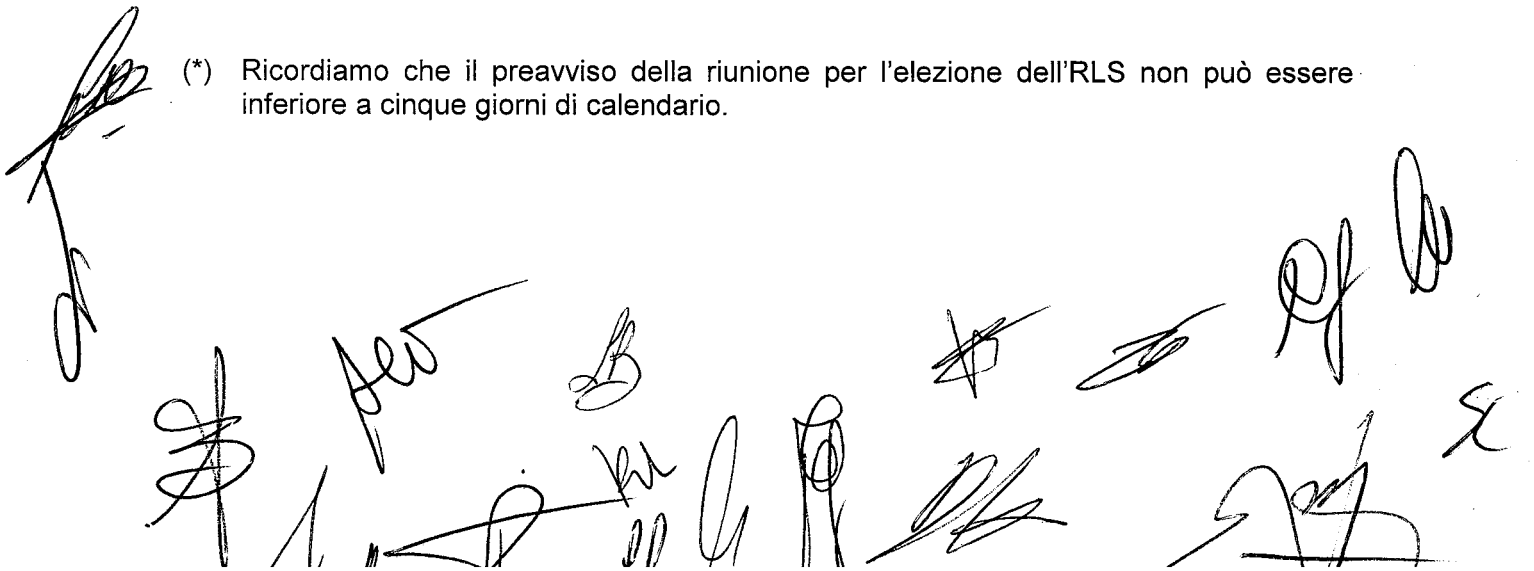
Come disposto dall'Accordo provinciale in oggetto, Vi segnaliamo che i dipendenti della scrivente impresa hanno indetto una riunione per il giorno (*), alle ore, presso, per procedere all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma

(*) Ricordiamo che il preavviso della riunione per l'elezione dell'RLS non può essere inferiore a cinque giorni di calendario.



Fac-simile D

Impresa

VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il giorno, alle ore, presso, si è riunita l'assemblea dei lavoratori dipendenti dell'impresa/dell'unità produttiva per provvedere all'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I lavoratori hanno nominato il signor/la signora quale Segretario del seggio elettorale.

Il Segretario, dopo aver precisato che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno e che la votazione avviene a scrutinio segreto, ha provveduto a mettere a disposizione apposite schede per la votazione.

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, hanno conseguito voti validi:

- Cognome e nome:
- " "
- " "

Aventi diritto al voto: n.

Votanti: n.

Schede valide: n.

Schede bianche: n.

Schede nulle: n.

Ha ottenuto il maggior numero di voti e, pertanto, è risultato eletto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa/dell'unità produttiva il signor/la signora, in carica per tre anni da oggi.

L'eletto sottoscrive per presa conoscenza e per accettazione dell'incarico il presente verbale, di cui tratterà copia.

Il Segretario provvederà a trasmettere, senza ritardo, al datore di lavoro copia del verbale di elezione.

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Fac-simile E

**SCHEDA DI VOTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, n. 81 E S.M.I.**

Essendo stato informato dalla Direzione aziendale della necessità che venga eletto da parte dei dipendenti il

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

e che, in considerazione delle dimensioni dell'azienda, è prevista l'elezione di un solo rappresentante,

nomino a rappresentarmi il signor

.....

Sono informato che risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, senza necessità del raggiungimento di alcun "quorum" e che tale carica avrà validità triennale a partire dalla data dell'elezione.

Handwritten signatures and initials scattered across the page, including "per", "LB", and various stylized marks.

(Su carta intestata)

Fac-simile F

Spettabile
ESEM - CPT ENTE UNIFICATO
FORMAZIONE E SICUREZZA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

per il tramite di

Spettabile
ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
- ASSIMPREDIL ANCE -
Via San Maurilio, 21
20123 MILANO MI
(mail f.randon@assimpredilance.it)

Oggetto: comunicazione di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo provinciale 19 dicembre 2017, provvediamo a comunicarVi che in data, presso, è stato eletto quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della scrivente impresa/dell'unità produttiva di, il nostro dipendente signor

Si allega copia del verbale di elezione.

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma

All.: c.s.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'A', another like '1', and others that are less legible. In the center, there are more initials, including a prominent 'H' and a 'B'. On the right side, there are several more signatures, including one that looks like 'P' and another that looks like 'S'. The overall impression is of a busy, informal administrative or legal setting.

(Su carta intestata)

Fac-simile G

COMUNICATO PER I DIPENDENTI

Oggetto: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

La Direzione dell'impresa prende atto dell'avvenuta elezione, nell'ambito della votazione tenutasi il giorno presso da parte dei dipendenti, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella persona del/la signor/a

e rende noto

a tutto il personale che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 18 e 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella persona del signor/a e il medico competente nella persona del dottor

Luogo e data

LA DIREZIONE

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are of various styles, some appearing to be initials like 'LB' or 'SE', and others being more complete names or marks. They are scattered across the bottom third of the page.

Fac-simile H

All'Impresa

**VERBALE DI MANCATA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA**

I sottoscritti lavoratori dipendenti dell'impresa/dell'unità produttiva

- informati dal datore di lavoro circa la possibilità di eleggere nell'ambito delle rappresentanze sindacali o tra i dipendenti dell'azienda il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**;
- riunitisi il giorno, alle ore, presso, per provvedere all'elezione dell'RLS

rendono noto all'Impresa che, nel corso della riunione,

NON

è stato designato né eletto alcun rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Luogo e data

- Cognome e nome Firma.....

- Cognome e nome Firma.....

Per ricevuta

l'Impresa

A collection of handwritten signatures and initials. At the top right, there is a single signature. Below it, a series of initials and signatures are written across the page, some connected by lines. At the bottom, there are several more signatures, some of which appear to be crossed out or corrected.